

C

Dott. Vincenzo Loiacono

NOTAIO IN BRINDISI

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN LECCE

NOTA PER TRASCRIZIONE

DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE

(D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 e successive modificazioni)

Rep. N. 85179/4620.

a favore di

CARRIERE DAMIANO nato il 9/6/1935 a Francavilla Fontana ed ivi domiciliato

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI (I. A. C. P.)

Con atto autenticato dal Dott. VINCENZO LOIACONO, Notaio in
Brindisi, in data 14/12/1966, qui registrato il 29/12/1966
al N. 2044 - Mod. II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi (I. A. C. P.) ha venduto a **1 Carriere**

Damiano

l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di **FRANCAVILLA**

FONTANA

alla Via **Cotogno** piano **1°** - scala **C** - int. **4**

composto di n. **due** vani utili e di n. **due** accessori oltre la proprietà

pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **ad est con la detta Via Cotogno e ad**
ovest con Chionna Antonio. -

Nel N. C. E. U. alla Partita 4497 mappale 118 del Comune

di FRANCAVILLA F.NA particella 267 subalterno 3

con la rendita di L. 832.=

Per il prezzo pagato di L. 875.748.=

effettuato dall'acquirente sul c/c postale n. 26-2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale N. 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessioni case popolari" con bollettino N. 178 del 14 dicembre 1966. =

L'acquirente non potrà, ai sensi dell'art. 16-I comma D. P. R. 17-1-1959 n. 2, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di vendita.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

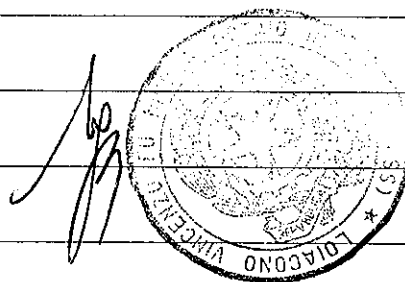
Il tutto a sensi del su citato atto al quale si faccia pieno riferimento.

Sto: Loiacso

Trascritto il 14-1-1967

al n. 9941 d'ordine 8

al n. 2067 particolare



N.4620

CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO

POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO

STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE.

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) - **Com.te VALLARINO UBALDO** nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,

il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato

con Delibera Consiliare in data **venti marzo 1962** che in copia conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio VIN-CENZO LOIACONO da Brindisi annotato al Numero 47477/3229 del

Repertorio in data 17 giugno 1963, da una parte, e:

~~CAPORIO MARIA FONTANA n.24-8-1907 a Francavilla-~~
2) - ~~la F.na ove domicilia, quale procuratrice di~~
~~CARRIERE DAMIANO n.9-6-1935 a Francavilla F.na alla~~
~~Via Cotogno c.9, giusta procura per autentica da No-~~
~~taio de' Cerbo del 2-8-1966 rep.n.3787, allegata sub/~~
PREMESSO

A.-

Che il Signor **Carriere Damiano** assegnatario di un alloggio popolare, costruito in base alla legge

alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di **FRANCAVILLA FONTANA**

NA
alla Via **Cotogno,** piano **I°** scala **C-**

interno **4** composto di Numero **due** vani utili e numero **due**

accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e

successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con

pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione;

— Che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di

cessione in proprietà del Signor **Carriere Damiano.**—

TUTTO CIO' PREMESSO

si addivene alla stipula del presente contratto —.

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) come sopra rappresentato e dall'altra il Signor **Carriere Damiano** ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e successive modificazioni, il Signor **Vallarino Ubaldo** nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, vende al Signor **Carriere Damiano** che accetta per sé, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di **FRANCAVILLA FONTANA** alla Via **Cotogno**, piano **I°** scala **C** interno **4** composto di numero **2** vani utili e di numero **2** accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **ad est con la detta Via Cotogno; ad ovest con Chionna Antonio,**

e la sua composizione meglio risulta dalla relativa planimetria che firmata dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera « **A** ».

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di che trattasi è segnato nel

Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita **4497**

mappale 118 subalterno 267/3- del Comune di FRANCAVIL-

la FONTANA in testa a Istituto AUTONOMO CASE PO-

POLARI-rendita catastale Lire 832.-

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto Autonomo Case

Popolari della Provincia di Brindisi, di ulteriori opere di ultimazione o mi-

glioria. Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato ma-

teriale e giuridico dell'alloggio e pertanto di ricevere in proprietà l'immobile,

come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo

e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.

ART. 4° — La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo

di Lire OTTOCENTOSETTANTACINQUEMILASETTETL. 875.748.-)
CENTOQUARANTOTTO.-

quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore

venale stabilito dalla Commissione ===== di cui

all'articolo sei del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e successive

modificazioni, ridotto del 30% a norma dell'articolo 6 del

citato D.P.R. Numero 2 e successive modificazioni.

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Li-

re (L.)

quale risulta (per gli alloggi ultimati dopo il primo luglio 1961) dal costo

di costruzione dell'alloggio determinato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della

legge 27 aprile 1962, Numero 231, dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi

al netto dei contributi statali

Tale prezzo il Signor Carriere Damiano ha già versato

sul conto corrente postale numero 26/2171 intestato a ISTITUTO AUTO-

NOMO CASE POPOLARI BRINDISI « Servizio Cassa Depositi e Prestiti

per alienazione stabili » con il vincolo « vincolato per prelievi unicamente

a mezzo postagiرو a favore del conto corrente postale numero 1/10179 inte-

stato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti — Tesoriere Centrale dello Stato —

Ricavato cessione case popolari » come risulta dalla bolletta di versamento

numero **178** del **14 dicembre 1966**, qui allegato "C"

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, s'intende trasferita all'acquirente.

ART. 5° — L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrne la legale documentazione.

L'Istituto venditore, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 ottobre 1935, Numero 1743 convertito nella legge 14 gennaio 1937, Numero 1151.

Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2 l'acquirente, al quale si è trasferita la proprietà dell'alloggio, ha tuttavia diritto alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio oggetto del presente contratto.

Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di impegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca stessa, facendo carico la relativa spesa all'acquirente.

ART. 6° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 non potrà, per dieci anni da oggi alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato. I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente arti-

Procura speciale

Il sottoscritto Carriere Damiano, sarto, nato il 9 giugno 1935 a Francavilla Fontana ove domicilia alla via Cotogno n.9, col presente atto nomina e costituisce a sua procuratrice speciale-e per quanto infra generale-la signora Caforio Maria Fontana nata il 24 agosto 1907 a Francavilla Fontana ove risiede alla Via Salerno n.17, perché in nome, conto vece ed interesse di esso mandante intervenga nell'atto di assegnazione a riscatto dell'alloggio sito in Francavilla Fontana alla via Cotogno Lotto II° Scala C/4, composta di due camere ed accessori; alloggio che dovrà essere assegnato al mandante a titolo di riscatto definitivo dalla Gestione Case per Lavoratori della Provincia di Brindisi già Istituto Autonomo per le Case Popolari.

E per l'esecuzione del presente mandato il sottoscritto conferisce alla nominata procuratrice tutte le più ampie facoltà, ivi comprese quelle di: convenire il relativo prezzo di acquisto, pagarlo e ricevendone quietanza, intervenire nell'atto sottoscrivendo ed accettando tutte le clausole, patti e condizioni che sono soliti apporsi in atti di assegnazione di case popolari da parte della GESCAL. Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi

in unico contesto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Francavilla Fontana li 2 agosto 1966

P/to: Carriere Damiano

Repertorio n. 3787

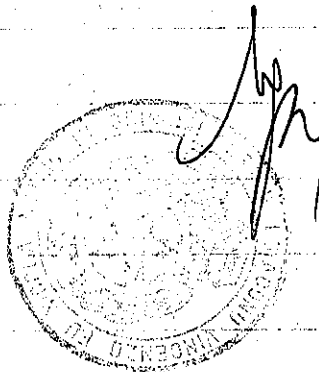
~~*****~~ AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA -

Io sottoscritto, prof. dr. Pasquale de Cerbo, Notaio
in Francavilla Fontana, iscritto nel ruolo dei Di-
stretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi - certifi-
fico - che previa rinuncia col mio consenso all'assi-
stenza dei testimoni, il signor Carriere Damiano,
nato, nato il 9 giugno 1935 a Francavilla Fontana
ove risiede alla Via Cotegno n. 9, della cui identità
personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto, in
mia presenza, l'antescritta procura speciale. =

Francavilla Fontana, li 2 agosto 1966 -

P/to: Notaio Pasquale De Cerbo.

Vi è sigillo notarile. =



colo sono nulli di pieno diritto.

ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, del D.P.R.

17 gennaio 1959, Numero 2, sostituito dall'articolo 8, secondo comma, della

legge 27 aprile 1962, Numero 231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi

ivi previsti, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.)

competente per territorio all'uopo delegato con D.M. 8 gennaio 1965, N. 172.

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà in-

viata al competente Provveditore alle OO. PP. corredata dei documenti che

comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. Tale consenso si

intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla

data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata

comunicata alcuna risposta. La richiesta di atti per il completamento del-

l'istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completa-

mento medesimo.

ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio

1959, Numero 2, non potrà conseguire, né in affitto, né in proprietà, altro

alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati nell'articolo 1 del D.P.R. 17

gennaio 1959, N. 2 o comunque costruiti col contributo o concorso dello Stato.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del pre-

sente articolo sono nulli di pieno diritto.

ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del

presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte

l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in

base alle vigenti norme del codice civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e

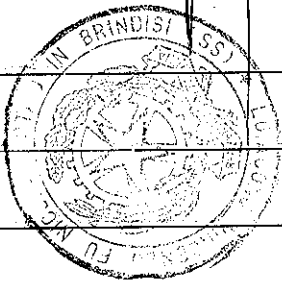
gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente proprietario al quale l'acquirente s'impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque per cento (0,35) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio stesso.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo d'acqua saranno invece regolate in via amministrativa con il versamento all'Ente proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Ente stesso.

ART. 10° — Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo d'acqua, riscaldamento, ascensore, per portierato, per imposte, sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.



L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa. Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non si sia formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

ART. 11° — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 24 del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor VINCENZO LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li 14 dicembre 1966.-

F/to: Ubaldo Vallarino.-

F/to: Caforio Maria-Fontana.-

Numero 85179 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi.

CERTIFICO

Che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) - Com.te VALLARINO UBALDO nato il 16 giugno

1913

quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le Case POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, e:

CAFORIO MARIA FONTANA n.24-8-1907 a Franca-

2) villa F.na ove domicilia, quale procuratrice

di CARRIERE DAMIANO n.9-6-1935 a Francavilla F.na

alla Via Cotogno c.9, giusta procura per autentica
da Notaio de' Cerbo del 2-8-1966 n.3787 rep., sub/A.
della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto

in mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e

sugli allegati del contratto che precede.

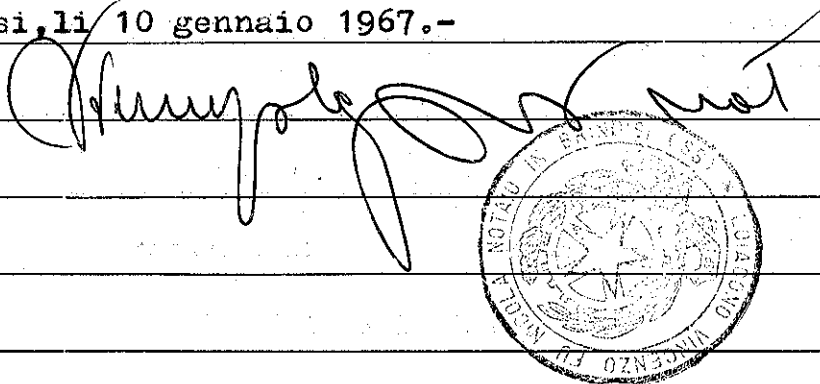
Richiesto in Brindisi, addì quattordici dicembre mille=
novecentosessantasei (14-12-1966).-

F/to: Vincenzo Loiacono notaio.-

Registrato a Brindisi il 29 dicembre 1966 al Nume=
ro 12044-Mod.II°)=

Copia conforme all'originale ad uso legale.-

Brindisi, li 10 gennaio 1967.-

A handwritten signature in dark ink, likely of the notary Vincenzo Loiacono, is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a cross and the text 'NOTAIO VINCENZO LOIACONO' around the perimeter.

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in FRANCAVILLA F.N.A. alla Via Cotogno - 2° Lotto - C.P.

N. == Scala C Int. 4 Vani utili N. due ed accessori due Vani legali N. quattro

Concessionario: Sig. CARRIERE DAMIANO

Contratto di cessione in data 10 MARZO 1963 # ==#report==

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 1.264.619.=

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. 379.386.=

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni 10-3-1963 = 0,75% . . . L. 9.485.= L. 388.871.=

Costo di cessione L. 875.748.=

Eventuali anticipi L. ==

Differenza definitiva da scontare L. 875.748.=

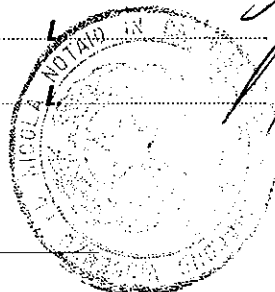
Periodo di ammortamento anni contanti

Tasso 5 %.

Rata annua X

Rata mensile X

Decorrenza dal al



VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dall'alloggio L.

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 370.=

2) canone acqua mensile L. 800.=

3) illuminazione scale e cortili L. 200.=

4) ~~spese di manutenzione straordinaria~~ L. 2.000.=

Per manutenzione allo stabile

TOTALE L. 3.370.=

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]